Allegato 3

Integrazione dei fattori e rischi ESG nel processo di investimento

Sommario

1. Obiettivi e Principi 3

2. Perimetro di applicabilità 4

3. Definizioni 5

4. Approccio ESG di Sagitta 5

4.1. UN PRI e Questioni ESG 5

4.2. ESG Incorporation & Stewardship 6

5. Processo di Investimento ESG 9

5.1. *Origination* e prima valutazione 9

5.2. Due Diligence & Execution 13

5.3. Monitoring 15

5.4. Exit 16

1. Obiettivi e Principi

Il presente documento, allegato alla Politica sulla Sostenibilità, è adottato dalla SGR al fine di stabilire le linee guida, i principi direttivi e le prassi operative per gli l'integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità (di seguito i "**Criteri ESG**") all'interno del processo di investimento dei FIA gestiti dalla SGR.

Sagitta si è impegnata a integrare fattori ambientali (inclusi quelli climatici, sia fisici che di transizione), sociali e di *governance* nelle strategie di investimento al fine di identificare e mitigare i rischi di sostenibilità a medio e lungo termine associati a tali fattori.

La SGR ha impostato presidi ESG sui FIA e gli investimenti sottostanti seguendo un approccio strutturato e metodologico, che identifica l'integrazione di tali criteri nelle diverse fasi del processo di investimento sostenibile.

La SGR, in ottemperanza all'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento SFD, ha deciso di non considerare i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG adottando, quindi, un approccio "*explain*" (cd. "PAI", *Principal Adverse Impacts*). Tuttavia, la SGR si riserva di integrare la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario per taluni fondi in gestione che promuovono, fra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFD (a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*, ove applicabile). La SGR pertanto può considerare e gestire i PAI in accordo con il principio della rilevanza e materialità a livello di singolo prodotto, secondo la previsione dell'articolo 7 del Regolamento SFD e secondo le modalità previste dalle norme tecniche di regolamentazione secondo l'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

La SGR si impegna a rispondere alle crescenti esigenze degli investitori istituzionali e privati, che manifestano un crescente interesse per l'integrazione di criteri ESG nel processo di investimento. A tal scopo e al fine di conformarsi alle normative europee, la SGR ha deciso di offrire ai propri investitori l'opportunità di investire in fondi che presentino i requisiti previsti dal Regolamento SFD. Nello specifico, si fa riferimento alla seguente classificazione dei prodotti finanziari secondo gli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento SFD:

- **Articolo 6:** prodotti finanziari che non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ma per le quali la SGR integra e monitora le considerazioni di rischi ambientali, sociali e di *governance* nel processo decisionale di investimento che potrebbero arrecare un effetto negativo materiale sul valore degli investimenti;
- **Articolo 8:**
  - prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non effettuano investimenti sostenibili ("*Light Green*"), o
  - prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, e possono includere investimenti sostenibili, anche se questi non ne costituiscono l'obiettivo principale ("*Mid Green*");
- **Articolo 9:** prodotti finanziari che hanno come obiettivo principale un investimento sostenibile ("*Dark Green*").

La scelta di istituire e gestire fondi che rientrano nell'articolo 8 o nell'articolo 9 del Regolamento SFD è motivata da diversi fattori, nello specifico investire in fondi di tale tipologia è considerato un modo concreto per generare un impatto positivo sulla società e supportare la transizione verso un'economia più sostenibile. La SGR si impegna a istituire e distribuire nonché gestire fondi in linea con i principi e gli obiettivi della Politica sulla Sostenibilità, al fine di garantire una gestione responsabile dei fondi degli investitori e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

2. Perimetro di applicabilità

Si sottolinea, infine, che le attività di implementazione della Politica sulla Sostenibilità, di cui il presente allegato è parte integrante, a valere sulle attività di gestione dei fondi istituiti e gestiti da Sagitta, si applica a partire dai fondi istituiti ovvero resi operativi a partire dal 1° gennaio 2022 salvo eventuali indicazioni puntuali inserite nei regolamenti dei fondi (in relazione anche alla classificazione dei prodotti secondo il Regolamento SFD) ovvero nella struttura del *business plan* dei fondi già operativi fino alla data del 31 dicembre 2021.

3. Definizioni

La SGR fa proprie le definizioni contenute nel Regolamento SFDR in materia di finanza sostenibile. Ai fini di questo allegato valgono le definizioni di cui alla Politica sulla Sostenibilità.

4. Approccio ESG di Sagitta

L'applicazione dei criteri ESG, oggetto del presente documento, avviene durante le diverse fasi del processo d'investimento, principalmente nelle fasi di *origination* e *due diligence*, con l'applicazione di diversi presidi. Di seguito se ne evidenziano le principali caratteristiche con la specificazione delle peculiarità applicabili alle diverse *asset class.* Poiché i FIA gestiti dalla SGR investono in settori e strategie diversi, l'approccio sarà *tailor made* e quindi customizzato al caso specifico.

4.1. UN PRI e Questioni ESG

In merito ai seguenti principi di investimento responsabili ("Principi") previsti da UN PRI si conferma che Sagitta SGR è impegnata nell'integrazione degli stessi nel proprio processo di investimento:

- Principio 1: integrare le tematiche ESG nell'analisi degli investimenti e nei processi decisionali;
- Principio 2: essere azionisti attivi (*active owners*) e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e nelle nostre pratiche di azionariato attivo;
- Principio 3: chiedere un'adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da parte delle *entity* nelle quali investiamo;
- Principio 4: promuovere l'accettazione e l'applicazione dei Principi nel settore finanziario;
- Principio 5: collaborare per migliorare la nostra efficacia nell'applicazione dei Principi;
- Principio 6: comunicare le nostre attività e i progressi compiuti nell'applicazione dei Principi.

L'investimento responsabile consiste nell'integrare le questioni ESG - cioè ambientali (incluse quelle climatiche), sociali e di *governance* - quando si prendono le decisioni di investimento o ci

si relaziona con le società o gli *asset* investiti e presenti nel portafoglio dei fondi in gestione (i.e., *active ownership* o *stewardship*).

Fondamentale importanza riveste il concetto di materialità dei diversi fattori ESG. Il PRI definisce i fattori materiali ESG come quelli che presentano un "*impatto sostanziale sulle prospettive finanziarie, economiche, reputazionali e legali attuali e future di un emittente, di un titolo, di un investimento o di una classe di attività (materialità finanziaria). I fattori ESG rilevanti possono anche riferirsi a quei fattori che possono causare impatti significativi sulle persone o sul pianeta collegati a un emittente, titolo, investimento o classe di attività. A livello societario o di emittente, la divulgazione di un fattore ESG rilevante è ragionevolmente attesa dagli investitori, in quanto la sua omissione, inesattezza o oscuramento potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni che gli investitori prendono sulla base di tale informativa".*

4.2. ESG Incorporation & Stewardship

Sagitta SGR ha impostato e strutturato le linee guida di integrazione dei criteri ESG su tre pilastri fondamentali che coprono l'intero ciclo di vita degli investimenti e degli *asset* gestiti, cd. approccio di ***"ESG Incorporation & Stewardship"***:

1. l'applicazione di *screening* negativi in fase di *origination* e prima valutazione;
2. l'applicazione di un approccio di *ESG integration* in fase di *due diligence* fino all'*execution* del potenziale investimento. In casi particolari può applicarsi anche un approccio di *thematic investing*;
3. l'implementazione di piani e interventi di riqualificazione ESG sugli *asset* in portafoglio e promozione di questioni di sostenibilità durante il periodo di detenzione degli stessi, ove possibili rispetto alla tipologia e classificazione SFDR del FIA e delle peculiarità dell'*asset* tangibile investito.

L'*ESG Incorporation* rappresenta il processo di valutazione, revisione e considerazione delle questioni ESG nel processo di investimento, utilizzando uno o più di questi approcci: *screening*, *ESG integration* e *thematic investing*. L'*ESG Incorporation* può, laddove applicabile, coniugarsi ad attività di *stewardship* o *active ownership*. Di seguito si evidenziano le principali caratteristiche per ogni approccio:

- ***Screening***: prevede l'applicazione di regole a un universo di titoli, emittenti, investimenti, settori o altri strumenti finanziari per escludere gli investimenti, sulla base di criteri prestabiliti che possono includere le preferenze di un investitore o metriche di investimento e che fanno parte di un processo di investimento o riflettono un mandato del cliente o del regolamento di gestione del fondo. Quando viene utilizzato come approccio di incorporazione ESG, lo *screening* può essere positivo, *best-in-class*, basato su norme o negativo:
  - *Screening* Positivo: Applicazione di regole per determinare se titoli, emittenti, investimenti, settori o altri strumenti finanziari sono ammissibili per l'inclusione in un prodotto d'investimento o in un portafoglio sulla base della performance di specifici criteri ambientali, sociali o di *governance*.
  - *Screening Best-in-class*: Applicazione di regole per determinare se titoli, emittenti, investimenti, settori o altri strumenti finanziari sono ammissibili per l'inclusione in un prodotto d'investimento o in un portafoglio in base alla *performance* su specifici criteri ambientali, sociali o di governance rispetto ai *peer*.
  - *Screening* Normativo: Applicazione di regole per determinare se titoli, emittenti, investimenti, settori o altri strumenti finanziari sono ammissibili per l'inclusione in un prodotto d'investimento o in un portafoglio sulla base della conformità a *standard practice* allineati con le norme internazionali. Tra i quadri di riferimento ampiamente riconosciuti per gli standard minimi vi sono le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, la Carta internazionale dei diritti umani e il Global Compact delle Nazioni Unite.
  - *Screening* Negativo: Applicazione di filtri a un universo di titoli, emittenti, investimenti, settori o altri strumenti finanziari per escluderli, in base alla scarsa *performance* dei fattori ESG rispetto ai *peer* del settore o a specifici criteri ambientali, sociali o di *governance*. Ciò può includere l'esclusione di particolari prodotti, servizi, regioni, paesi o attività commerciali.
- **ESG Integration**: Considerazione costante dei fattori ESG all'interno dell'analisi degli investimenti e del processo decisionale con l'obiettivo di migliorare i rendimenti corretti per il rischio.

- **Thematic Investing**: Un approccio che si concentra sulla selezione di *asset* in relazione a specifiche tendenze e *macro-trend* ESG.
- **Stewardship**: definita anche "*active ownership*", significa adottare un ruolo attivo in fase di investimento per massimizzarne il valore a lungo termine, in ottica economica, sociale e ambientale. L'attività cd. *Engagement* è uno dei modi in cui si possono adempiere ai loro obblighi di *stewardship*. Comporta interazioni e dialogo tra un investitore e una partecipata attuale o potenziale o un altro *stakeholder* per migliorare le pratiche su un fattore ESG, fare progressi sui risultati della sostenibilità o migliorare la *disclosure* pubblica. Nei mercati privati, tale coinvolgimento si esplicita nel controllo diretto degli investitori e al dialogo con il *management team* o il consiglio di amministrazione delle partecipate.

I suddetti approcci si allineano potenzialmente a diverse *asset class* e strategie di investimento. Mentre l'integrazione ESG si occupa principalmente di esaminare i fattori ESG materiali che influenzano il profilo di rischio-rendimento di un investimento, gli approcci di *screening* e tematici considerano anche fattori ESG non finanziariamente materiali.

La SGR adotta una combinazione di approcci di *screening* (principalmente negativi) e di *ESG integration*, senza precludersi l'utilizzo di approcci tematici e di *stewardship* (i.e., *engagement*) laddove necessario al caso specifico di investimento, all'*asset class* di riferimento e alla classificazione SFDR del fondo di riferimento per la potenziale operazione di investimento.

La SGR ritiene che l'introduzione di criteri ESG all'interno del ciclo di vita degli investimenti sia un fattore essenziale per la creazione di valore duraturo e condiviso tra tutti gli *stakeholders*. In particolare, la SGR mira ad integrare, in modo equilibrato e graduale, i criteri ESG in tutti i segmenti delle strategie di investimento, avendo cura di definire, in base alle caratteristiche della singola operazione, la miglior modalità per realizzare tale integrazione:

- Dal punto di vista ambientale, la SGR, consapevole dell'effetto negativo che può avere la propria attività sull'ambiente circostante, opera in modo da ridurre quanto più possibile tale impatto. A tal proposito, durante la gestione dell'intero ciclo di vita dell'investimento, la Società effettua la valutazione di aspetti ambientali così da sensibilizzare ciascuna controparte circa l'importanza di proteggere l'ambiente. La SGR si impegna, ove

possibile, a promuovere tramite i propri investimenti la mitigazione del cambiamento climatico supportando gli investimenti *target* nel prendere consapevolezza dell'importanza di integrare la considerazione dei rischi climatici e ambientali nei piani di sviluppo;

- In relazione alle tematiche sociali, la SGR adotta un approccio per la gestione delle risorse volto a salvaguardare le capacità e le competenze, perseguendo una cultura del lavoro fondata sulla sicurezza, sul *welfare* aziendale, sulle pari opportunità e l'inclusione, sui criteri di merito e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, la SGR è attiva nell'ambito dei concordati in continuità aziendale, ossia i piani di risoluzione della crisi di impresa che prevedono la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Attraverso tali concordati, la Società persegue l'obiettivo del ritorno *in bonis* del debitore, a vantaggio della collettività nella quale l'impresa opera;
- In termini di *governance*, la Società assicura la massima qualità del *management* e dei membri dei diversi organi di governo, promuovendo il raggiungimento di elevati *standard* etici nella condizione del *business*. A livello di investimento *target*, la SGR si assicura che siano rispettate prassi di buona *governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

5. Processo di Investimento ESG

5.1. *Origination* e prima valutazione

In questa fase iniziale del processo di investimento, la funzione ESG sulla base delle informazioni ricevute da Settore Gestione Fondi conduce un'analisi di *screening*, che prevede l'esclusione di settori, emittenti o titoli specifici per la scarsa *performance* ESG rispetto ai *peer* del settore o in base a criteri ESG specifici, ad esempio evitando particolari prodotti/servizi, regioni o attività commerciali sulla base dei codici ATECO di appartenenza. Tra i dati e la documentazione generalmente da raccogliere, vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione necessaria ai fini della valutazione del profilo di sostenibilità ambientale e

sociale e della verifica del rispetto delle prassi di buona *governance* da parte dell'investimento *target* ove applicabile al caso di specie.

In particolare, la SGR adotta per tutti i fondi gestiti i seguenti criteri di esclusione ("*Screening* Negativo"), che devono sempre essere rispettati nelle decisioni di investimento per ciascuna tipologia di fondo gestito e che al ricorrere dei quali la SGR si obbliga a non effettuare consapevolmente un investimento. A seguito della suddetta analisi, la funzione ESG prepara una ***"Preliminary Investment ESG Opinion"*** che presenta i risultati dello *screening* negativo e una prima valutazione dei fattori e rischi di sostenibilità identificati in via preliminare, oltre alle principali tematiche da valutare nelle fasi successive e ad eventuali raccomandazioni. La *Preliminary Investment ESG Opinion* integra l'*investment memo* (i.e., *preliminary memorandum*) prodotto dal Settore Gestione Fondi. Sulla base delle analisi e documenti prodotti, il CdA decide se proseguire o meno con l'investimento e attivare la fase successiva di *due diligence*.

Criteri di Screening Negativo

Nel dettaglio, la SGR non investe preliminarmente in nessun soggetto ovvero in nessun *deal* che presenti il coinvolgimento di soggetti rientranti nelle liste antiterrorismo e/o sottoposti a sanzioni economiche internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo OFAC, UN, EU, UK) ovvero in soggetti/beni di proprietà di soggetti ("***Target***") che:

a. operano nei settori della produzione di armamenti (civili e militari) anche non convenzionali e controverse, quali armi atomiche e munizioni anche ad uso militare;
b. operano nei settori della produzione, commercializzazione e sponsorizzazione di tabacco e prodotti correlati;
c. operano nei settori della produzione e commercializzazione di bevande alcoliche distillate e prodotti correlati;
d. operano nel settore del compro oro e *trading* di metalli, anche non ferrosi;
e. operano nel settore dei combustibili fossili e del carbone;
f. operano nei settori riguardanti la sperimentazione sugli animali, ovvero l'utilizzo di animali a scopo di studio e ricerca scientifica;
g. operano nel settore della produzione o commercio di amianto o suoi derivati o nella produzione di materiale radioattivo;

h. operano nei settori del gioco d'azzardo e scommesse, ovvero produzione o commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
i. operano nei settori della pornografia o prostituzione;
j. operano nei settori della produzione o commercio di droghe o stupefacenti illegali ovvero nel commercio di cannabis ricreativa oppure nella produzione e distribuzione di oppioidi;
k. non garantiscono il rispetto dei diritti umani, ivi compreso il lavoro minorile forzato o dannoso;
l. fanno uso sistematico della corruzione nella gestione del *business*;
m. palesemente non diano garanzie del rispetto dei diritti umani nell'esercizio della propria attività;
n. derivino i propri ricavi in misura rilevante da attività commerciali che vedono come controparte società residenti in paesi sanzionati;
o. hanno ricevuto condanne penali passate in giudicato.

La presente lista è da ritenersi non esaustiva. La SGR si riserva di applicare le disposizioni sui settori esclusi presenti nel regolamento di gestione del fondo in cui la potenziale operazione di investimento si incardina, se non già richiamati dalla lista sopra citata.

Lo *Screening* Negativo:

- in relazione ai **fondi mobiliari**, è effettuato sulla società *target* e sul venditore nel caso di investimenti di *equity*, mentre nel caso di fondi mobiliari il cui investimento è effettuato in posizioni di credito, il controllo è effettuato nei confronti del cedente il credito e nei confronti del cessionario ovvero della società *target* acquisibile in relazione a situazioni di *distressed asset*. Si evidenziano di seguito alcune fattispecie particolari di applicazione del principio di esclusione:
    - Nel caso di acquisizione o conferimento di un portafoglio di crediti, il controllo è effettuato su tutte le posizioni sottostanti acquistate o conferite. In tal caso, ove emerga uno o più sottostanti che non rispettino lo *screening* negativo applicabile, se il valore del corrispettivo per quella/e posizione/i è inferiore al 10% del valore complessivo delle posizioni acquistate e tali posizioni non possono essere eliminate dal perimetro, la decisione se effettuare l'investimento è avocata dal

Consiglio di Amministrazione, che può deliberare di acquistare il/i credito/i a meno. Di converso, ove il valore del corrispettivo per quella/e posizione/i superi il 10% del valore complessivo del compendio di posizioni oggetto della decisione di investimento e non è possibile eliminarle dal perimetro, la SGR non effettua l'investimento.

- Nel caso particolare dei concordati, ove emerga uno o più attivi sottostanti la procedura che non rispettano lo *screening* negativo applicabile, se il valore del degli attivi in questione è da considerarsi entro il limite del 20% del valore presumibile di realizzo complessivo, la decisione se effettuare l'investimento è avocata dal Consiglio di Amministrazione, che può deliberare se procedere con l'investimento. Di converso, ove il valore di tali attivi superi il 20% del valore presumibile di realizzo complessivo oggetto della decisione di investimento, la SGR non effettua l'investimento se gli attivi sono indentificati prima della finalizzazione del concordato e non è possibile escluderli dal perimetro o procede alla dismissione dello stesso, entro un termine congruo e ragionevole, se sono identificati successivamente alla finalizzazione ed esecuzione del concordato.

- nel caso dei **fondi immobiliari**, è effettuato sul venditore e i conduttori (se presenti e applicabili in base alla tipologia di *asset*) dell'/degli immobile/i *target* (la SGR non effettua la verifica del rispetto dello *screening* negativo in caso di sub-locazione). Ove emerga uno o più conduttori che non rispettino lo *screening* negativo applicabile, se il valore del *rent* per quella/e posizione/i è inferiore al 10% del *rent* complessivo dei conduttori coinvolti nell'operazione, la decisione se effettuare l'investimento è avocata dal Consiglio di Amministrazione, che può deliberare di proseguire con l'investimento. Tuttavia, ove il valore del *rent* per quella/e posizione/i superi il 10% del *rent* complessivo dei conduttori coinvolti, la SGR non effettua l'investimento.
- per i **fondi di credito** (c.d. "fondi di crediti *diretto o direct lending*"), in cui l'investimento consiste nell'erogazione di credito, è effettuato sul prenditore ovvero sul cedente nel caso di acquisti sul secondario nonché sul cessionario e sulle eventuali garanzie societarie (*target*) acquisibili in relazione a *special situations.*

Inoltre, nell'ambito delle considerazioni circa la significatività delle controversie, si considera che la presenza di controversie in uno dei settori esclusi ed il cui *petitum* supera la soglia del 10% del fatturato conduce *tout court* ad un'esclusione dell'investimento *target*. Nel caso di condanne penali, invece, è sufficiente che il soggetto abbia ricevuto una condanna passata in giudicato per ritenersi integrata la fattispecie di esclusione.

5.2. Due Diligence & Execution

Successivamente al buon esito delle analisi preliminari, il Settore Gestione Fondi attiva una fase di *due diligence* ordinaria a cui si aggiunge una tipicamente rivolta a valutare il profilo ESG dell'operazione di investimento. Parallelamente ai criteri finanziari e all'analisi del rischio, la *due diligence* ESG prevede analisi specifiche, necessarie per valutare se investire effettuando anche, se necessarie, *due diligence* ambientali, sociali, reputazionali e di *governance* da eseguire internamente o con il supporto di consulenti esterni.

A tal fine, in questa fase del processo di investimento la funzione ESG, sulla base delle informazioni ottenute e questionari ESG predisposti internamente dalla funzione ESG (*tailor made* sulle diverse *asset class*):

- Valuta in maniera completa tutti i rischi e opportunità connessi al potenziale investimento dal punto di vista ESG;
- Valuta e verifica, nel caso di un investimento *target* di FIA ex art. 8 SFDR, come l'operazione contribuisca potenzialmente, sulla base delle informazioni attuali e prospettiche disponibili, alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo (inclusa, ove applicabile, la considerazione di come le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*). La funzione ESG valuta le prassi di buona *governance*, contestualmente agli aspetti ambientali (inclusi quelli climatici) e sociali.

La *due diligence* dei fattori ESG avviene attraverso ricerche documentali, interviste al *management* degli investimenti *target,* visite in loco e/o consulenti esterni ed è un processo iterativo tra diversi *stakeholders*, interni ed esterni alla SGR.

La funzione ESG esprime un parere non vincolante in ordine alle opportunità di investimento mediante una **"*Final Investment ESG Opinion*"**. Nello specifico, conclusa la fase di *due diligence ESG* e sulla base delle informazioni ottenute, viene predisposta una specifica reportistica in relazione ai risultati emersi dall'analisi degli aspetti ESG conseguenti l'applicazione di modelli interni di *scoring/rating*, così che la valutazione dei principali indicatori ambientali (inclusi quelli climatici), sociali e di *governance* diventi parte integrante del processo decisionale finale. Lo scopo principale è quello di documentare se l'analisi ESG sostenga o contesti la tesi d'investimento e ne adduce le motivazioni. Può anche identificare eventuali *red flag* ESG che devono essere affrontati durante l'*holding period*.

A tal fine, la funzione ESG implementa un approccio di *ESG integration* in questa fase del processo di investimento, nello specifico la *Final Investment ESG Opinion* contempla a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti componenti, laddove applicabili al caso di specie, con un approccio *tailor made* per tipologia e strategia di investimento, *asset class*, e classificazione SFDR del fondo interessato:

- Risultato *screening* negativo (*output* fase precedente);
- Analisi delle informazioni relative a tematiche ESG;
- Identificazione dei fattori materiali ESG e valutazione dell'impatto potenziale sulla *performance*;
- Eventuale verifica dell'allineamento alla tassonomia UE per attività considerate ecosostenibili;
- Stima di un ***Underwriting ESG Rating/Scoring*** ottenuto mediante l'applicazione di modelli interni o esterni (se disponibili);
- Proposta di un piano di attività ESG (potenzialmente da condividere in fase di negoziazione) ai fini di cogliere eventuali opportunità di sostenibilità, definire obiettivi ESG, e mitigare rischi di sostenibilità identificati in fase di pre-investimento;
- Identificazione e proposta di *Key Performance Indicators (KPIs)* ESG (quali-quantitativi) da monitorare durante il periodo di detenzione, inclusi quelli relativi alla valutazione e verifica nel continuo delle caratteristiche ambientali e/o sociali (oltre alle prassi di buona *governance*) perseguite dall'investimento ed allineate a quelle promosse dal FIA nel caso di fondo ex art. 8 SFDR.

L'integrazione ESG implica l'identificazione e valutazione delle questioni ESG materiali che si ritiene abbiano un'alta probabilità di influenzare la *performance* degli investimenti. I fattori ESG rilevanti sono considerazioni o questioni che hanno un impatto sostanziale sulle prospettive finanziarie, economiche, reputazionali e legali attuali e future di un emittente, di un titolo, di un investimento o di una classe di attività. La funzione ESG utilizza strumenti come la *Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Materiality Map* al fine di identificare e integrare i rischi e le questioni ESG che possono influenzare le prestazioni o le condizioni finanziarie del potenziale investimento. La valutazione della materialità richiede la comprensione delle principali problematiche ESG che interessano un determinato settore.

La predisposizione di un piano di attività ESG è volto al miglioramento degli aspetti di sostenibilità e/o di riqualificazione dell'attivo acquisito con l'obiettivo di aumentare la qualità ESG dello stesso in un lasso temporale valido fino alla durata del fondo stesso ovvero di realizzo dell'investimento previsto a *business plan*.

5.3. Monitoring

Durante la vita dell'investimento nel periodo di detenzione, la funzione ESG monitora nel continuo il rispetto degli obiettivi e dei KPI ESG definiti in fase di investimento (anche e non solo sulla base anche della tipologia di classificazione SFDR del fondo interessato) e suggerisce, se non già presente un piano di attività ESG, delle attività "qualificanti" e/o di "*engagement*" con il coinvolgimento degli *stakeholders* al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fino alla fase di disinvestimento e/o dismissione degli *asset*, qualora possibile in relazione alla loro tipologia. Relativamente ai FIA ex art. 8 SFDR, la funzione ESG verifica la contribuzione fattuale alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo e predispone, di conseguenza, la rendicontazione periodica come previsto dalla normativa.

La funzione ESG redige un **"*ESG Monitoring Investment Report*"** (almeno su base semestrale, e in ogni caso, in linea con le tempistiche prevista dallo specifico investimento/fondo di appartenenza), in cui si presentano i risultati e le principali evidenze del monitoraggio, quali:

- Valutazione e *tracking* dei *KPIs* ESG e del piano di attività ESG, laddove identificati per singolo investimento. Sono inclusi i *KPIs* utilizzati per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal FIA ex art. 8 (laddove applicabile);

- Valutazione e *trend analysis* dell'*ESG rating/scoring* a livello di singolo investimento, portafoglio, e di FIA (cd. ***Monitoring ESG Rating***), con esplicitazione dei principali *driver* degli scostamenti;
- Rendicontazione di eventuali incidenti ESG e delle relative azioni correttive intraprese;
- Rendicontazione dei PAI, laddove identificati e implementati per specifico FIA. In questo caso, i PAI sono aggiornati e monitorati su base annuale.

5.4. Exit

Al momento del disinvestimento, la funzione ESG redige una ***"Divestment ESG Opinion"*** in cui si evidenziano le informazioni rilevanti sulle *performance* ESG dell'investimento fino all'*exit* e delle relative ESG *lessons learned*, compreso l'andamento durante il periodo di *ownership* dei *KPIs* ESG e del piano di attività ESG, laddove identificati per singolo investimento, con evidenza dei *target* e se e come questi ultimi sono stati raggiunti. L'*ESG rating/scoring* del relativo FIA, e del portafoglio sottostante, viene aggiornato al fine di considerare l'impatto del disinvestimento.